

Liti fiscali definite: chi paga le spese processuali?

Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM "Jean Monnet"

Con l'adesione all'istituto della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti con l'Amministrazione finanziaria, introdotto dalla Manovra correttiva 2017, è previsto che le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate, coerentemente con la disposizione dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992. La chiusura agevolata della lite potrebbe rappresentare per il contribuente una importante opportunità, non solo per beneficiare del regime premiale previsto dall'istituto in termini di pagamento della pretesa accertata, ma anche per lasciarsi definitivamente alle spalle la condanna alle spese, talvolta anche piuttosto onerosa, subita nel processo.

La Manovra correttiva 2017 stabilisce (art. 11, comma 5) che il contribuente che aderisce all'istituto di **definizione agevolata delle liti fiscali pendenti** con l'Amministrazione finanziaria definisce il proprio rapporto con il Fisco sotto ogni suo aspetto, quindi anche relativamente alle **spese processuali**.

A tal proposito il D.L. n. 50/2017 prevede che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, in perfetta sintonia con quanto già espresso dal legislatore del 2011 in occasione della precedente edizione dell'istituto che chiudeva le liti fiscali minori ai sensi del D.L. n. 98 del 2011.

All'epoca, l'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 48/E/2011 aveva espressamente chiarito la portata della disciplina in tema di spese giudiziarie: il contribuente, avvalendosi di tale istituto, rinunciava agli effetti della pronuncia giurisdizionale e pertanto rinunciava anche ad una eventuale vittoria delle spese di giudizio.

L'interpretazione offerta a suo tempo dall'Agenzia delle Entrate è certamente utile per comprendere anche la *ratio* che ha animato il legislatore del D.L. n. 50/2017.

Peraltro, non deve trascurarsi che l'estinzione della lite per cessata materia del contendere è espressamente disciplinata nel **processo tributario** dall'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992. In forza del nuovo comma 3 di tale disposizione normativa, come modificato dal D.Lgs. n. 156/2015, è infatti previsto che nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge, le **spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate**.

Sulla disciplina delle spese processuali si è espresso anche il Direttore dell'Agenzia delle Entrate in occasione della sua audizione alla Camera dei deputati lo scorso 4 maggio per i lavori di conversione del decreto. Il Direttore **Orlandi** ha evidenziato che la previsione secondo cui le **spese del processo estinto** restano a carico della parte che le ha anticipate appare non solo coerente con il dettato normativo contenuto nel D.Lgs. n. 546/1992 ma anche in linea con quanto previsto per analoghe discipline definitorie delle controversie tributarie.

Ne consegue che:

- nell'ipotesi in cui nella controversia tributaria oggetto di definizione fosse stata, in uno o più gradi di giudizio, pronunciata sentenza **favorevole al contribuente** anche sotto il profilo delle spese, la condanna dell'Amministrazione finanziaria alla rifusione in favore del primo delle spese di lite non legittimerebbe il contribuente a pretendere il pagamento da parte dell'Ufficio, dovendosi ritenere la definizione come espressione di una rinuncia a tutti gli effetti processuali del giudizio, ivi compresa la pronuncia sulle spese;

- di converso, nell'ipotesi in cui la lite fiscale definita fosse stata provvisoriamente interessata da una sentenza **favorevole all'Agenzia delle Entrate** che avesse condannato il contribuente al pagamento delle spese processuali, quest'ultimo non sarebbe più tenuto al pagamento, non residuando più alcuna rilevanza nel contenuto della pronuncia intervenuta nel corso del giudizio.

Vantaggi per il contribuente

Proprio questo aspetto della procedura di definizione agevolata ben potrebbe **incrementare l'appel dell'istituto** introdotto dal D.L. n. 50/2017.

Si pensi ad esempio al contribuente condannato in appello, con sentenza non definitiva, a rifondere all'Amministrazione finanziaria le spese del doppio grado di giudizio.

La chiusura agevolata della lite potrebbe rappresentare per lui un'**importante opportunità** non solo per beneficiare del regime premiale previsto dall'istituto in termini di pagamento della pretesa accertata ma anche per lasciarsi definitivamente alle spalle la condanna alle spese, talvolta anche piuttosto onerosa, subita nel processo.